

**[SU CARTA INTESTATA DELLA BANCA / IMPRESA DI ASSICURAZIONI / SOCIETÀ DI
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA]**

Spett.le

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

Divisione III

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 Roma

Tel 06/57228208

Fax 06/57228214

[Luogo, data, numero della garanzia]

Rif.: Provvedimento di Ammissione all'agevolazione di cui al Fondo Kyoto n. _____

PREMESSO

- che con legge 1° giugno 2002, n. 120 è stato ratificato il Protocollo di Kyoto 1 dicembre 1997 alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- che con legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi da 1110 a 1115, è stato istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "**CDP**") un apposito Fondo rotativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito "**Ministero**") per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (di seguito "**Fondo Kyoto**");
- che in data 25 novembre 2008 è stato emanato dal Ministero, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, il "**MISE**"), il Decreto Ministeriale recante "Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto" (di seguito "**DM**");
- che in data 15 novembre 2011 il Ministero e CDP hanno stipulato una convenzione (di seguito, la "**Convenzione Ministero**") ai sensi della quale, tra l'altro: (i) sono state definite le modalità di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attività inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei

finanziamenti agevolati e degli atti connessi; e (ii) il Ministero ha conferito a CDP un mandato con rappresentanza (il "**Mandato Ministero**") per l'espletamento di alcune attività relative alla gestione del Fondo Kyoto, così come indicate all'Articolo 3 della Convenzione Ministero, ivi inclusa la sottoscrizione (in nome e per conto del Ministero) dei contratti di finanziamento relativi al Fondo Kyoto con i relativi beneficiari;

- che il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 rubricato "Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy", ha ridefinito le misure da finanziare a valere sul Fondo Kyoto, abrogando il comma 1112 della Legge Kyoto (di seguito il "**Fondo Kyoto 2**");
- che in data 18 gennaio 2013 il Ministero di concerto con il MiSE e d'intesa con CDP ha adottato la Circolare n. 5505 attuativa dell'intervento del Fondo Kyoto 2 (di seguito la "**Circolare Kyoto 2**"); ai sensi di detta circolare, l'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dal Ministero Ambiente (V. parte III, capitolo I, punto 1.1.), mentre la gestione delle fasi successive all'ammissione al finanziamento sono affidate a CDP (V. parte IV, capitolo I, punto 1.1.);
- che in data _____, ai sensi dell'articolo 1, comma 1115 della Legge Kyoto, il Ministero e CDP hanno sottoscritto un addendum alla Convenzione al fine di definire le modalità di gestione del Fondo Kyoto 2 e, in particolare, delle fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato, considerando che, conformemente a quanto previsto dalla parte Quarta, Capitolo I, articolo 1.1 della Circolare Kyoto 2, le fasi successive all'ammissione al finanziamento agevolato (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito, ecc.) sono curate da CDP;
- che la scrivente Garante (come di seguito definita), ai sensi del Capitolo 1, Parte Seconda della Circolare Kyoto 2, si è impegnata nei confronti del Ministero a rilasciare la presente Garanzia (come di seguito definita);
- che in data _____, il Ministero ha emanato il provvedimento n. _____ di ammissione all'agevolazione a valere sul Fondo Kyoto 2 (di seguito, il "**Provvedimento di Ammissione**") a favore di _____ (_____ - C.F./P. IVA _____ (di seguito, il "**Beneficiario**"), con sede legale in _____, Via _____ n. _____, legalmente rappresentato da....., con riferimento al progetto ".....";
- che, a seguito dell'emissione del Provvedimento di Ammissione, è previsto che CDP, in nome e per conto del Ministero in forza del Mandato Ministero, da un lato, e il Beneficiario, dall'altro lato, sottoscrivano un contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**") ai sensi del quale il Ministero si impegna a concedere al Beneficiario un finanziamento agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 2 per un importo complessivo pari a € _____ (Euro _____,00) (di seguito, il "**Finanziamento**"). Il Contratto di Finanziamento dovrà prevedere, in relazione alle somme erogate ai sensi dello stesso, un tasso di interesse annuo pari allo 0,50% così come determinato dal Decreto Ministeriale del 17 novembre 2009. [**Nota: per (i) le società ESCO, (ii) gli affidatari di contratti di disponibilità, (iii) le società a responsabilità limitata semplificata, (iv) le imprese di cui all'art. 3, comma 4ter del decreto legge n. 5/2009, sostituire con: indica il tasso**

d'interesse pari allo 0,25% in ragione d'anno applicabile al Finanziamento così come determinato dal Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57 e dalla Circolare Kyoto 2.]

- Il Beneficiario dovrà rimborsare il Finanziamento – che verrà erogato sulla base delle richieste di utilizzo presentate dal Soggetto Beneficiario - in rate semestrali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi (metodo francese), da pagarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (di seguito **“Data di Pagamento”**) sulla base di un piano di rimborso consegnato al Beneficiario dopo ciascuna erogazione del Finanziamento, fermo restando che ogni importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento dovrà essere corrisposto entro la precedente tra (i) la Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade [•]¹ mesi dopo la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e (ii) l'ultima Data di Pagamento individuata dal Piano di Rimborso relativo all'erogazione del Saldo Finale, che dovrà essere comunque ricompresa entro la data di cui al punto (i) che precede (di seguito, la **“Data di Scadenza del Finanziamento”**);
- che ai sensi del paragrafo 6 del Capitolo 1, Parte Quarta della Circolare Kyoto 2, il Beneficiario è tenuto a presentare una garanzia, in favore del Ministero, a garanzia delle obbligazioni del Beneficiario derivanti dal Contratto di Finanziamento, per un importo pari al 25% dell'importo in linea capitale del Finanziamento di cui al precedente punto;
- che l'importo massimo erogabile al Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari ad € _____(Euro_____).

TUTTO CIÓ PREMESSO

(Se il soggetto garante è una Banca)

La sottoscritta Banca _____, con sede legale in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia nr. _____ C.F./P.IVA _____, in seguito denominata **“Garante”**, a mezzo del suo legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, munito dei poteri di firma come da allegato al presente atto

(Se il soggetto garante è una Impresa di Assicurazioni)

¹ Da inserire sulla base della durata indicata nel Provvedimento di Ammissione, maggiorata di un periodo pari a 24 mesi.

La sottoscritta Impresa di Assicurazioni _____, con sede legale in _____, iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, C.F./P.IVA _____ ed all'Albo ISVAP Imprese/Gruppi n. _____ data d'iscrizione ____/____/____ in seguito denominata "**Garante**", a mezzo del suo legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, munito dei poteri di firma come da allegato al presente atto

(Se il soggetto garante è una Società di Intermediazione Finanziaria)

La sottoscritta Società di Intermediazione Finanziaria _____, con sede legale in _____, iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, _____ al n. _____, in seguito denominata "**Garante**", a mezzo del suo legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, munito dei poteri di firma come da allegato al presente atto

dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di costituirsi garante del Beneficiario nei confronti del Ministero (di seguito, il "**Creditore Garantito**"), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento e, in particolare, del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni relative al rimborso degli importi finanziati e al pagamento degli interessi, degli interessi di mora, degli oneri e delle commissioni, dell'eventuale risarcimento dei danni, degli oneri di risoluzione del suddetto Contratto di Finanziamento, delle restituzioni, nonché del rimborso delle spese, indennità ed imposte relative al Contratto di Finanziamento, nonché dei costi, imposte e spese legali relative all'eventuale fase esecutiva (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**") nei confronti del Creditore Garantito e fino ad un importo massimo garantito pari ad € _____ (Euro), pari al 25% dell'importo in linea capitale del Finanziamento (di seguito, l'"**Importo Massimo Garantito**")

dichiara altresì che la presente Garanzia (di seguito, la "Garanzia") è regolata dalle seguenti condizioni.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente Garanzia.

Art. 2 Oggetto della Garanzia

1. Con la presente Garanzia, la Garante si obbliga a corrispondere al Creditore Garantito, a semplice prima richiesta scritta di quest'ultimo o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero) entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale richiesta, ogni importo dovuto dal Beneficiario in

relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito, senza opporre alcuna eccezione (*solve et repete*), anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Beneficiario, nonché nel caso in cui il Beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto in liquidazione volontaria.

Art. 3 Rinuncia alle eccezioni

1. La Garante rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Beneficiario e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.

Art. 4 Efficacia della Garanzia

1. L'efficacia della presente Garanzia è sospensivamente condizionata all'avvenuta stipula del Contratto di Finanziamento. Al riguardo, il Creditore Garantito o CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero) provvederà a dare comunicazione alla Garante dell'avvenuta stipula mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del Garante indicato al successivo articolo 5, allegando alla stessa copia del Contratto di Finanziamento.

2. Senza pregiudizio per quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo 4, la Garanzia sarà efficace fino alla data in cui saranno state integralmente adempiute le Obbligazioni Garantite.

3. Nel caso in cui entro la data in cui saranno state integralmente adempiute le Obbligazioni Garantite sia intervenuta una sentenza che abbia dichiarato l'apertura di una procedura concorsuale in relazione al Beneficiario diversa dal concordato preventivo, la Garanzia rimarrà in vigore a garanzia del rimborso, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, delle somme incassate dal Creditore Garantito in adempimento delle Obbligazioni Garantite, che siano state restituite a seguito di revoca ai sensi dell'art. 67, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero di declaratoria di inefficacia ai sensi dell'Articolo 65 della Legge Fallimentare, dichiarata con sentenza esecutiva, anche provvisoriamente, in virtù della quale il Creditore Garantito sia tenuto a restituire un pagamento ricevuto in relazione alle Obbligazioni Garantite. L'avvenuta dichiarazione di apertura di una procedura concorsuale di cui al presente comma deve essere comunicata dal Creditore Garantito alla Garante, nelle forme di cui al successivo articolo 5 entro la Data di Scadenza del Finanziamento, a pena di estinzione della presente Garanzia.

Art. 5 Escussione della Garanzia

1. Ai sensi della presente Garanzia, la Garante si impegna a corrispondere al Creditore Garantito ogni importo dovuto dal Beneficiario in relazione alle Obbligazioni Garantite entro il limite dell'Importo Massimo Garantito entro 15 giorni dal ricevimento di una semplice prima richiesta scritta da parte del Creditore Garantito o di CDP (nella sua qualità di mandataria con rappresentanza del Ministero) attestante il mancato integrale e/o puntuale adempimento da parte del Beneficiario ad una qualsiasi delle Obbligazioni Garantite a seguito dell'emanazione di un provvedimento di revoca del Finanziamento ai sensi della normativa regolante

il Fondo Kyoto 2 e/o della decadenza dal beneficio del termine e/o risoluzione del e/o recesso dal relativo Contratto di Finanziamento.

2. Tale richiesta dovrà pervenire entro il termine di validità della Garanzia determinato così come previsto al precedente articolo 4, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

[•].

Art. 6 Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente Garanzia è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Data di rilascio_____

[Garante]

(firma e timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Garante dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente gli articoli 3 (Rinuncia alle eccezioni), 4 (Efficacia della Garanzia) e 6 (Foro competente).

[Garante]

(firma e timbro)

Allegato:

- 1) dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi del DPR 445/2000, dal soggetto firmatario della presente Garanzia in nome e per conto della Garante, attestante l'identità, la qualifica ed i poteri allo stesso conferiti.